



**SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE**
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Relazione illustrativa all'ipotesi di contratto integrativo decentrato della SdS Valdinievole. Anno 2022

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		
Periodo temporale di vigenza		01.01.2022 – 31.12.2022
Composizione della delegazione trattante		<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): <i>Presidente: Dott. Stefano Lomi</i> <i>Componente: Giovanni Natali;</i> <i>Componente: Florinda Magrini;</i></p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): <i>CGIL FP, UIL FP, CISL FP, UGL</i></p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): <i>CGIL FP, CISL FP,</i></p>
Soggetti destinatari		<i>Personale del Comparto: accordo aziendale concernente l'individuazione dei fondi contrattuali per l'esercizio 2022 (finalizzazione e utilizzo)</i>
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		<p>Criteria e modalità di utilizzo del</p> <p>a) <i>Fondo condizioni di lavoro e incarichi;</i> b) <i>Fondo premialità e fasce;</i></p>
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<p>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno <i>E' stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno come da nota prot. nr. del</i></p> <p>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli</p>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 <i>Determina del Direttore della SdS n. 4 del 22.04.2022 "Assegnazione dei budget a seguito dell'approvazione del Bilancio preventivo economico anno 2022 avvenuto con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 28.02.2022. Adozione</i>
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d. lgs. 150/2009? <i>Delibera della Giunta Esecutiva nr. 13 del 26.04.2022</i>
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 <i>I dati vengono pubblicati sul sito internet dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.</i>
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? <i>Deliberazione nr. 21 del 09.08.2022. Relazione sulla performance 2021. Approvazione.</i> <i>Documento di validazione dell'08.09.2022 (ns. prot. 4186/2022)</i>
Eventuali osservazioni		

Parte Seconda (Modulo 2) Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all' erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili.

a) Illustrazione del contratto integrativo.

L'ipotesi di accordo decentrato relativo all'anno 2022, ha per oggetto la definizione dei criteri di ripartizione ed utilizzazione delle risorse relativamente al personale del comparto. A tale riguardo si precisa che nell'anno 2022 il personale SdS appartiene alla Categoria C (nr. 1 unità di personale) e, alla cat. D (nr. 13 unità di personale) sia esso professionale (nr. 12 unità) che amministrativo (quest'ultimo pari a nr. 1 unità).

La presente relazione illustra i criteri utilizzati per la determinazione a consuntivo dell'importo dei fondi contrattuali per l'anno 2022 ed, in via preventiva e provvisoria, per l'anno 2023 alla luce delle disposizioni contrattuali vigenti ed in particolare:

- dell'art. 4 del CCNL 7.4.1999 "Contrattazione collettiva integrativa";
- la legge 190/2014 che ha fatto venir meno alcuni dei vincoli posti dal decreto 78/2010 convertito in L. 122/2010;
- comma 2 dell'art. 23 del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75 - c.d. decreto correttivo del D. Lgs. 165/2001.
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale comparto Sanità relativo al triennio 2016 – 2018 siglato il 21.05.2018;
- l'art. 33 del D.L. 30.04.2019, nr. 34 convertito nella L. 28.06.2019, nr. 59 (c.d. Decreto Crescita) che trova applicazione nei confronti di Regione e Comuni, dando comunque atto che nel 2018 il numero dei dipendenti della SdS Valdinievole era identico a quello del 2020 (nr. 14 unità);

Con la stipula del contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto sanità avvenuta il 21.05.2018 i fondi previsti passano da tre:

1. *Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (Fondo disagio) (art. 7 CCNL 31.07.1999);*
2. *Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali (Fondo produttività) (art. 8 CCNL 31.07.1999).*
3. *Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica (Fondo classificatore) (art. 9 CCNL 31.07.1999).*

a due:

1. *fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80 del CCNL 2016 – 2018);*
2. *fondo premialità e fasce (art. 81 del CCNL 2016 – 2018)*

Tali risorse sono state definite per la prima volta nel 2011, decorrenza della ricostruzione dei fondi nella presente relazione, facendo riferimento ai fondi presenti in Enti simili così come previsto dall'Agenzia Nazionale (ARAN) - quesito (nr. 499-15C1) - secondo cui le risorse decentrate di un Ente di nuova istituzione deve essere fatta prendendo a riferimento Enti simili.

Con la sigla del contratto di lavoro avvenuta il 26.05.2018, la prima quantificazione del fondo secondo la nuova normativa è avvenuta con la deliberazione della Giunta Esecutiva della SdS Valdinievole n. 36 del 16.12.2019 avente per oggetto: "Contratto integrativo decentrato anno 2019. Autorizzazione alla sottoscrizione" il Fondo della contrattazione decentrata è stato determinato nell'importo complessivo di €. 65.780,40. Tale somma è stata determinata nel seguente modo:

- all'interno del Fondo condizioni di lavoro ed incarichi – art. 80 CCNL 2016 – 2018 – sono confluiti i valori dell'Indennità di coordinamento, delle Posizioni organizzative e del Valore comune per un valore complessivo 2018 di €. **28.337,03** mentre all'interno del Fondo premialità e fasce – art. 81 CCNL 2016 – 2018 - confluiscono i valori della produttività e delle fasce per un valore complessivo 2018 di €. **35.293,07** per un totale di €. **63.630,07**.

Tale valore ha costituito la base per la determinazione del fondo 2019 che, tuttavia risulta incrementato delle seguenti somme corrispondenti ad €. 2.150,33 così determinate:

- per €. 785,33 concernente la differenza tra i valori delle fasce retributive a seguito dell'approvazione del nuovo contratto (art. 81);
- per €. 1.365,00 per effetto dell'applicazione di quanto disposto dal comma 3) lett. a) dell'art. 80 del CCNL del 21.05.2018 secondo cui l'importo di cui al comma 2 è stabilmente incrementato:
 - a) di un importo, su base annua, pari ad €. 91,00 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 (nr. 15 unità), a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019.

Il nuovo CCNL – Comparto Sanità sottoscritto in data 02.11.2022 rimanda all'01.01.2023 i nuovi fondi previsti agli artt. 102 e 103.

L'andamento dei fondi negli anni 2011 – 2021 è stata la seguente:

	Fondo Straordinario	Fondo della Prod.tà	Fondo delle Fasce	Somma trasferita dalle fasce alla prod.tà	Totale
2011	-	12.960,00	16.989,11		29.949,11
2012	-	15.000,00	29.713,36	8.601,26	53.314,62
2013	-	15.000,00	33.441,59	8.968,66	57.410,25
2014	-	14.040,00	33.441,59	8.806,47	56.288,06
2015	-	15.979,00	31.502,59	6.124,99	53.606,58
2016	-	14.234,50	30.759,18	2.487,91	47.481,59
2017		18.634,50	38.383,65	2.171,67	59.189,82

Dal 2018 il Fondo risulta così ripartito:

2018	28.337,03	35.293,04	63.630,07
2019	29.702,03	36.078,37	65.780,40
2020	24.375,83	41.404,57	65.780,40
2021	22.593,67	43.186,73	65.780,40

Il valore del 2019 è preso a riferimento per la determinazione del fondo per gli anni successivi.

In analogia a quanto effettuato nell'anno precedente, per il 2022, i fondi sono quantificati sulla base della dotazione organica contenuta nella deliberazione della Giunta Esecutiva n. 7 del 31.03.2022 con cui si era provveduto all'approvazione della "Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2022 – 2024 e ricognizione della dotazione organica per l'anno 2022" modificata con la delibera 22/2022 ove si stabilisce che la dotazione organica per l'anno 2022 è di nr. 28 unità dando atto che tale numero rappresentava il numero massimo di dipendenti di cui la SdS aveva bisogno salvo l'assegnazione straordinaria di ulteriori funzioni da parte dei Soci e/o della Regione Toscana.

Tuttavia, sulla base di tale atto, all'01.01.2022, la SdS Valdinievole aveva in dotazione a tempo pieno e indeterminato nr. 12 unità così suddiviso:

- due con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – cat. D – D0;
- tre con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – cat. D – D1
- uno con qualifica di collaboratore amministrativo professionale – cat. D – D2;
- tre con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – cat. D – D2;
- una con qualifica di educatore professionale – cat. C – C3;
- due con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – cat. D – D5;

La SdS Valdinievole ha provveduto nel corso del 2022 ad effettuare le seguenti mobilità/assunzioni/cessazioni:

- determina del Direttore SdS Valdinievole n. 53 del 31.12.2021 "Assunzione a tempo pieno e indeterminato di nr. 3 unità di personale assistente sociale presso il Servizio Sociale Cat. D –

Collaboratore professionale con qualifica sociale D – D0 del vigente CCNL settore S.S.N. Presa d'atto" a far data **dall'01.02.2022**;

- determina del Direttore SdS Valdinievole nr. 9 del 04.05.2022 "Assunzione a tempo pieno e indeterminato di nr. una unità di personale assistente sociale cat. D – D0 del vigente CCNL settore S.S.N. Presa d'atto" **a far data dal 16.05.2022**;

- determina del Direttore SdS Valdinievole n. 13 del 19.05.2022 "Assunzione a tempo pieno e indeterminato di nr. quattro unità di personale assistente sociale cat. D – D0 del vigente CCNL settore S.S.N. Presa d'atto" **a far data dall'01.06.2022** (nr. 3 unità) e **dall'01.07.2022** (nr. 1 unità);

- provvedimento nr. 547 del 13.10.2022 "Assunzione a tempo pieno e indeterminato di nr. 1 unità di personale assistente sociale cat. D – collaboratore professionale con qualifica sociale D – D0 del vigente CCNL settore S.S.N. Presa d'atto" **a far data dal 17.10.2022**;

- provvedimento nr. 505 del 30.09.2022 "Dipendente a tempo indeterminato della SdS dott.ssa B.E. – Dimissioni dalla qualifica di assistente sociale presso il servizio sociale. Presa d'atto" **a far data dal 13.09.2022**;

- determina del direttore SdS Valdinievole n. 24 dell'01.09.2021 "Presa d'atto del raggiungimento del limite d'età e conseguentemente collocamento a riposo d'ufficio dell'A.S. Giovanna Maria Colomo, dipendente SdS a tempo pieno e indeterminato con decorrenza **01.04.2022** (ultimo giorno di lavoro 31.03.2022);

Visto il provvedimento nr. 508 del 30.09.2022 avente per oggetto: "Proroga del lavoro a tempo parziale della collaboratrice professionale assistente sociale Manuela Barzacchini periodo 01.10.2022 – 30.09.2023";

Il personale al 31.12.2022 è formato da nr. 18 unità;

Visti:

- il comma 2 dell'art. 23 del D. Lgs. 25.05.2017 n. 75 - c.d. decreto correttivo del D. Lgs. 165/2001 - il quale prevede che: "2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

- l'art. 33, co. 2° del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019, n. 58, "... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 ...";

- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07.08.2020;

- il DPCM del 17.03.2020 (in G.U. nr. 108 del 27/4/2020), il quale, in premessa, chiarisce che: "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

- la nota della Ragioneria generale dello Stato prot. 179877/2020, che ha rilasciato un importante parere in merito alle modalità di computo dell'adeguamento del limite al trattamento accessorio dell'anno 2016, relativamente al possibile incremento del personale per effetto delle nuove norme assunzionali;

Dato atto che:

- nel 2022, l'ammontare complessivo del fondo delle risorse decentrate del comparto sarà determinato con riferimento all'importo di €. 65.780,40 da adeguarsi con l'applicazione dell'art. 33,

co. 2° del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019. n. 58, "... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 (pari a 13,83 unità);

- il fondo del 2018 ammonta ad €. 63.630,07 ed il personale del 2018 era pari a 13,83 unità con un valore pro-capite del fondo quantificato in €. 4.600,87 (rapporto tra 63.630,07/13,83)

- il personale, determinato con riferimento a quanto indicato dalla RGS, nell'anno 2022 è pari a nr. 16,66 unità (nr. dei cedolini elaborati nel 2022 pari a 200/12) con una differenza di 2,83 unità (differenza tra 16,66 e 13,83);

- l'incremento del fondo è pari ad 13.020,46 determinato moltiplicando €. 4.600,27 per 2,83 unità;

Pertanto il nuovo valore del fondo è pari ad **€. 78.800,86.**

Che, nell'anno 2022 sono stati corrisposti i seguenti valori:

- a titolo di acconto per la produttività la somma di €. 17.760,30 mentre a titolo di saldo dovrà essere corrisposta la somma di €. 6.105,00, pertanto la quota di produttività dell'anno 2022 ammonta ad €. 23.865,30;

- la somma di €. 15.274,49 a titolo di valore comune;

- la somma di €. 6.008,25 a titolo d'indennità di funzione;

- la somma di €. 23.152,77 per le fasce;

- a Novembre il totale delle visite domiciliari sono state 1.305,48.

Da quanto sopra esposto emerge che il fondo 2022 corrisposto ammonta ad €. 69.606,29 (incluso il saldo di produttività 2022).

	Fondo 2022 Art. 80	Fondo 2022 Art. 81
	29.702,03	36.078,37
Valore comune - art. 80 CCNL	15.274,49	
Produttività - art. 81 CCNL		23.865,30
Riconoscimento misure Covid art. 81		
Coordinamento - art. 80 CCNL	6.008,25	
Fasce - art. 81 CCNL		23.152,77
VD - art. 80 CCNL	1.305,48	-
Totale fondo 2022	22.588,22	47.018,07
	7.113,81 -	10.939,70

Sulla base di quanto sopra esposto si evidenzia quanto segue:

- il fondo 2022 è determinato in €. 78.800,86 superiore a quello del 2021;
- nel 2022 il nr. dei dipendenti è passato da nr. 12 unità all'01.01.2022 a nr. 18 unità al 31.12.2022;
- il fondo, come negli anni precedenti, risulta comprensivo anche dell'incremento dell'1% così come previsto dal co. 3 lett. c) dell'art. 30 del CCNL del 19.04.2004 ove è stabilito che: dal 1° gennaio 2002 il fondo del comma 1 è incrementato: *c) sulla base del consuntivo, dell'1% come tetto massimo del monte salari annuo calcolato con riferimento al 2001 al netto degli oneri riflessi, in presenza di avanzi di amministrazione o di pareggio di bilancio secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti d'indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale ovvero della realizzazione annuale di programmi – correlati ad incrementi quali-quantitativi di attività del personale – concordati tra Regioni e singole Aziende ed Enti, finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro un termine prestabilito, ai sensi delle vigenti disposizioni.* Considerato che con delibera dell'Assemblea dei Soci nr. 7 del 30.06.2020 si è approvato il bilancio d'esercizio della SdS Valdinievole dell'anno 2021 con un risultato negativo di €. -20.606,89 dovuto esclusivamente alla gestione dell'eredità Pizza come si evince dai conti sezionali contenuti nella

nota integrativa e, risultando in pareggio tutte le altre gestioni (sociale, sanitaria e fondo non auto) il fondo 2022 mantiene la somma di €. 2.171,67 corrispondente all'incremento in questione. Si richiama, a tale riguardo l'ipotesi di contratto integrativo decentrato concordato nel 2015 ove si prevedeva tale aumento facendo riferimento al monte salari 2011, ossia al 1° anno di attività della Società della Salute della Valdinievole (1% su €. 217.167,00 monte salari 2011);

- l'art. 87 del CCNL 2016 – 2018 prevede il pagamento dell'indennità per assistenza domiciliare confermando l'applicazione delle istruzioni operative al fine dell'ottenimento dell'indennità per l'assistenza domiciliare di cui all'art. 87 CCNL 21.05.2018 adottato dall'Azienda USL Toscana Centro come interpretato nell'anno precedente, provvedendo al pagamento mensile delle stesse;

Nel fondo dell'art. 80 risulta eccedente la somma di €. 7.113,81 che viene trasferita al fondo di cui all'art. 81 sulla base di quanto stabilito dal comma 7 dello stesso articolo secondo cui, in ragione d'anno, consente il trasferimento delle somme eccedenti dall'art. 80 all'art. 81 (vedasi comunicato Aran del 23.07.2018 CSAN6).

Pertanto per effetto delle nuove assunzioni il fondo 2022 dell'art. 80 ammonta ad €. 22.588,22 e quello dell'art. 81 ad €. 47.018,07. All'art. 81 viene assegnata poi l'ulteriore somma di €. 9.194,57 per l'effettuazione delle fasce da riconoscere con decorrenza 01.01.2022 nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione della Giunta Esecutiva della SdS Valdinievole n. 36 del 15.11.2022 (avvio della contrattazione decentrata 2022), in osservanza del Decreto Legislativo 150/2009 e dalla normativa vigente in materia secondo cui la Società della Salute della Valdinievole, s'impegna nell'anno 2022 a dare corso alle progressioni orizzontali per il proprio personale dipendente. Ciò sarà fatto alla luce delle recenti interpretazioni date dalla RGS (circolare nr. 18 del 28.06.2021) e dal Dipartimento della Funzione Pubblica al concetto di "quota limitata" contenuta nell'art. 23 comma 2 D. Lgs. 150/2009 e, nel CCNL 21.05.2018 secondo cui tale concetto è da riferirsi a non oltre il 50% degli aventi diritto (nr. 11) ad accedere alla procedura, tenuto conto delle disponibilità finanziarie che, dai dati sopra esposti, fermo restando l'ammontare della produttività erogata, ammonta ad €. 5.368,68 ed è sufficiente ad effettuare la progressione per non più della metà degli aventi diritto con decorrenza 01.01.2022, come stabilito tra le parti nell'ipotesi di accordo sottoscritta in occasione dell'incontro del 28.11.2022 dove è stato concordato altresì di continuare ad applicare l'istituto delle progressioni anche negli anni avvenire salvo la disponibilità di risorse come riportato nello specifico accordo;

- la somma residua oltre ad eventuali altre somme che si dovessero realizzare nel corso della liquidazione dei vari istituti così come previsto dalla delibera della Giunta Esecutiva nr. 36 del 15.11.2022 saranno destinate al pagamento della produttività individuale.

Pertanto i valori riportati tengono conto della spesa alla data di redazione della presente relazione.

b) Quadro di sintesi delle risorse utilizzate.

Fondo condizioni di lavoro ed incarichi (art. 80 CCNL 21.05.2018)

Il fondo in questione raccoglie i valore aggiornati del 2018 dell'ex indennità di coordinamento, dell'ex posizione organizzativa, e dell'ex valore comune per un valore complessivo di **€. 29.702,03**. Il valore comune ammonta nel 2022 ad €. 15.274,49, gli incarichi di funzione (ex coordinamento ed ex posizione organizzativa di carattere professionale) pari ad €. 6.008,25 sono stati istituiti a far data dall'01.07.2019 – determina n. 29 del 20.06.2019 e, l'indennità di assistenza domiciliare (art. 87 del CCNL 2016 – 2018) per €. 1.305,48. La somma residua di €. 7.113,81 relativa al 2022, è temporaneamente trasferita al fondo premialità e fasce nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 80 del CCNL 2016 -. 2018 siglato il 21.05.2018 per la corresponsione delle progressioni economiche.

Sulla base di ciò il fondo risulta di essere per il 2022 pari ad **€. 22.588.22**.

Fondo premialità e fasce (art. 81 CCNL 21.05.2018)

Il fondo è inteso a promuovere il miglioramento organizzativo e l'erogazione dei servizi per la realizzazione degli obiettivi generali della SdS Valdinievole, finalizzati al conseguimento di livelli di efficacia e di efficienza più elevati.

In sede di negoziazione dei budget, iniziata con la determina del Direttore della SdS n. 4 del 22.04.2022 "Assegnazione dei budget a seguito dell'approvazione del Bilancio preventivo economico anno 2022 avvenuto con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 28.02.2022.Adozione", il Direttore ha assegnato e formalizzato ai responsabili di struttura specifici obiettivi di budget per l'anno 2022, articolati nelle varie schede allegate ai documenti sopra richiamati.

Rispetto alla somma di €. 36.078,37 determinata in occasione della prima quantificazione del fondo avvenuta nel 2019 le modifiche intervenute risultano essere le seguenti:

- corresponsione della somma di €. 23.865,30 a titolo di produttività: di cui €. 17.760,30 già erogata ed €. 6.105,00 ancora da erogare, ed €. 23.152,77 a titolo di progressioni economiche:.

La misurazione e la valutazione della performance organizzative ed individuale avviene a partire dall'01.01.2020 sulla base del nuovo sistema di misurazione della performance in accordo con l'O.I.V. nominato dalla SdS Valdinievole.

Con determina nr. 74 del 14.11.2016, con effetto dall'01.01.2016 si è provveduto ad effettuare le Progressioni Economiche Orizzontali sulla base di uno specifico accordo integrativo. Analogamente le nuove progressioni sono state effettuate sulla base delle seguenti determinate del Direttore:

- n. 81 del 31.12.2019 avente per oggetto: "Progressioni economiche orizzontali 2019. Approvazione graduatoria provvisoria";
- n. 19 del 27.03.2020 avente per oggetto: "Progressioni Economiche Orizzontali 2019. Approvazione graduatoria definitiva";
- n. 64 del 14.10.2020 avente per oggetto: "Progressioni economiche orizzontali 2020. Approvazione graduatoria";
- n. 54 del 31.12.2021 avente per oggetto: "Progressioni economiche orizzontali 2021. Approvazione graduatoria".

Con l'accordo siglato il 28.11.2022 si prevede di effettuare ulteriori progressioni a decorrere dall'01.01.2022. Il costo sostenuto a tale titolo nell'anno 2022 ammonta ad € 23.152,77 (incluso la corresponsione delle fasce per coloro che sono stati assunti mediante mobilità intercompartimentale nel corso del 2017).

Poiché come indicato in precedenza, per effetto delle nuove assunzioni, analogamente agli anni precedenti, le somme inizialmente destinate alla produttività e alle progressioni economiche orizzontali sono risultate insufficienti rispetto a quelle necessarie, la differenza mancante viene coperta in parte dal trasferimento di risorse dal fondo di cui all'art. 80 del CCNL 21.05.2018 per €. 7.113,81 e per la parte rimanente dall'aumento del fondo 2022 rispetto al 2021.

Per effetto di quanto esposto al punto precedente il fondo in questione è incrementato di €. 10.939,70 elevandosi ad **€. 47.018,07**.

c) Effetti abrogativi impliciti.

L'ipotesi di accordo non ha comporta alcun effetto abrogativo immediato.

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa.

Il sistema incentivante la produttività collettiva ed individuale rispetta il principio della corrispettività prevista dall'art. 7 co. 5 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. in quanto l'erogazione delle quote è effettuato solo per le prestazioni effettivamente rese; è coerente con le disposizioni dell'art. 45 co. 3 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. in quanto vengono premiati e incentivati l'impegno e la performance individuale.

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio della selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo della Contrattazione Decentrata Integrativa.

Nell'ipotesi di accordo del 2022 è prevista l'effettuazione di nuove progressioni economiche con decorrenza 01.01.2022 dando atto che:

- le disposizioni legislative e contrattuali vigenti prevedono che le progressioni economiche avvengano in modo selettivo nel rispetto di quanto stabilito dalla RGS e dal Dipartimento della Funzione Pubblica ossia nel limite del 50% degli aventi diritto, fermo restando che le stesse devono avvenire nel limite delle risorse effettivamente disponibili ogni anno;
- come stabilito dall'ARAN, Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla Ragioneria generale dello Stato, "non risulta possibile retrodatare la decorrenza delle progressioni anteriormente al 1° gennaio dell'anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle stesse" (si veda, per tutti, il parere MEF-RGS prot. 17635 del 27 febbraio 2004/prot. 59015 del 14 Luglio 2014-E, dall'ARAN con nota n. 7086 del 13 settembre 2016, dal Dipartimento Funzione Pubblica con nota n. 7259 del 5 febbraio 2014 e dalla Ragioneria Generale dello Stato con parere n. 49781/2017);
- le eventuali somme che residueranno dopo aver effettuato le progressioni economiche orizzontali, nei limiti di cui sopra, saranno utilizzate, per tale annualità, per corrispondere l'indennità di risultato degli incarichi di funzione.

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale.

L'ipotesi di accordo formalizza lo stanziamento delle risorse economiche destinate al raggiungimento degli obiettivi della SdS Valdinievole come previsto negli atti adottati.

g) Altre informazioni.

Mod. II - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente – Anno 2022

Sez. I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale	15.274,49
Progressioni orizzontali	23.152,77
Visite domiciliari	1.305,48
totale	39.732,74

Sez. II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo.

Incentivazione produttività e miglioramento dei servizi	23.865,30
Posizioni Organizzative e retribuzione di risultato	6.008,25
Progressioni economiche	9.194,57
totale	39.068,12

Sez. III – Destinazioni ancora da regolare.

Non vi sono somme ancora da regolare

Sez. IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione.

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	39.732,74
Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo	39.068,12
Totale poste di destinazione del Fondo soggetto a certificazione	78.800,86

Sez. V – Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

Parte non pertinente

Sezione VI –

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Le destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa sono già appostate sulle pertinenti voci di bilancio e sono totalmente coperte dalle risorse fisse del Fondo.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Gli incentivi economici sono erogati in base ai vigenti CCNL ed ai CCDI precedenti. La corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa è subordinata alla valutazione delle prestazioni organizzative ed individuali, nei contenuti e con le modalità previste dal vigente sistema di misurazione e valutazione dalla performance adottato con deliberazione della G.E. n. 15 del 16.06.2020.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Le attuali regole per l'effettuazione delle progressioni, sono stabilite dall'accordo siglato con le OO.SS. in data 28.11.2022, prevedono una valutazione selettiva effettuata in relazione a diversi

criteri differenziati tra le diverse categorie e alle risultanze del sistema di valutazione ai fini della produttività.

Mod. III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente.

Art. 80 ex CCNL 2016 – 2018 Fondo condizioni di lavoro ed incarichi

	2021	2022
Fondo condizioni di lavoro e incarichi (ex art. 7 CCNL 31.07.1999 e ex art. 9 CCNL 31.07.1999 limitatamente all'indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e di coordinamento e del valore comune)	28.337,03	28.337,03
Art. 80 comma 3 lett. a)	1.365,00	1.365,00
(A) Totale	29.702,03	29.702,03
(B1) Valore comune	11.616,89	15.274,49
(B2) Indennità di funzione	9.799,92	6.008,25
(B3) Visite domiciliari	995,88	1.305,48
Totale art. 80 (A – B1-B2-B3)	7.289,34	7.113,81
Trasferimento all'art. 81	7.108,36	7.113,81
Differenza	180,98	0

Fondo art. 80 ex CCNL 2016 – 2018 **22.593,67** **22.588,22**

Art. 81 ex CCNL 2016 – 2018 Fondo Premialità e Fasce

	2021	2022
Fondo premialità e fasce (ex art. 9 CCNL 31.07.1999 limitatamente alle risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive e ex art. 8 CCNL 31.07.1999)	35.293,04	35.293,04
Art. 81 comma 3 lett. a)	785,33	785,33
(A) Totale	36.078,37	36.078,37
(B1) Produttività	18.193,50	23.865,30
(B2) Riconoscimento per Covid-19	3.933,32	0
(B3) Progressioni orizzontali	20.226,59	23.152,77
(B4) Progressioni orizzontali 2022	833,32	9.194,57
Totale art. 81 (A-B1-B2-B3-B4)	-7.108,36	-20.134,27
Somma trasferita dall'art. 80	7.108,36	7.113,81
Differenza	0	-13.020,46

Fondo art. 81 ex CCNL 2016 – 2018 **43.186,73** **56.212,64**

L'aumento del fondo delle risorse decentrate 2022 rispetto al 2021 per effetto delle nuove assunzioni di €. 13.020,46 viene destinato a coprire la differenza negativa del fondo di cui all'art. 81 di €. 3.825,79 come corrisposto e, la parte rimanente destinata ad effettuare le progressioni economiche per un numero di dipendenti pari al 50% degli aventi diritto (nr. 11). La parte residua destinata alla produttività generale.

Mod. IV – Compatibilità economico e finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Sezione I

Nel bilancio 2022 l'Area Amministrativa presidia i fondi contrattuali rilevando separatamente e mensilmente quanto è stato liquidato sul fondo al personale del comparto rilevando la proiezione alla fine dell'anno.

Sezione II

La verifica del rispetto dei limiti di spesa del 2022 è stato effettuato come sopra anticipato, attraverso l'estrazione dalla procedura stipendiale di quanto è stato liquidato sul fondo. L'elaborazione è stata fatta per competenza e non per cassa.

Sezione III

Riguardo alla copertura si fa presente quanto segue: i fondo definitivi 2022 sono rappresentati nel bilancio 2022 nei conti relativi al costo del personale sia per la parte erogata che per la quota residua sui fondi che sarà erogata nel 2023 nelle seguenti voci:

0602 352130

0602 452130

I costi relativi al 2022 stimati trovano copertura nel bilancio 2022 nelle stesse voci contabili.

Il Direttore della SdS Valdinievole
Dott. Stefano Lomi